



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PERDUCA e PORETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 2012

Adeguamento del diritto elettorale politico alle esigenze di trasparenza della vita pubblica

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge tende a modificare i profili più discussi della disciplina che regola la selezione del personale politico.

Il capo I, in particolare, all'articolo 1 è volto a risolvere la problematica dell'esclusione dei pregiudicati dalle liste di candidati, riportandola alla fase della iscrizione nelle liste elettorali, compiuta periodicamente secondo il meccanismo consolidato del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. Non solo questo consente di definire per tempo la capacità elettorale e di non decidere sotto l'imperio della scadenza elettorale già convocata; con ciò si soddisfa anche la necessità che sulle questioni connesse alla partecipazione al voto (sia attivo che passivo) vi sia, almeno virtualmente, la possibilità di addivenire alla pronuncia di un organo giurisdizionale ordinario (stanti i meccanismi di ricorso contro l'esclusione o l'inclusione nelle liste, previsti dagli articoli 42-46 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967).

Ferma restando l'inesensibilità del restante *corpus* del citato testo unico ai parlamentari, in ordine alla decadenza ed alla sospensione dalla carica, in ragione dell'insuperata riserva della giurisdizione delle Camere di cui all'articolo 66 della Costituzione, si introduce anche per le Camere l'istituto dell'incandidabilità: ciò generalizza per tutte le competizioni elettorali un meccanismo che riporta alle normali revisioni semestrali delle liste elettorali quel controllo sulla capacità elettorale (attiva e, quindi, passiva) sin

qui rivelatasi estremamente problematica a stretto ridosso della scadenza elettorale.

Quanto al profilo conoscitivo, spesso carente per le stesse formazioni politiche che avanzano le candidature, si estende all'articolo 2 la previsione sull'anagrafe degli amministratori, contemplandovi anche i candidati alle medesime cariche elettive: il flusso informativo dalle banche dati dell'Interno dovrà includere anche i dati processuali, ma sotto una rigorosa vigilanza del Garante della *privacy* e con precise delimitazioni in merito all'accessibilità.

Il capo II aggiorna le previsioni del disegno di legge Follini (atto Senato n. 1630) sulle incompatibilità parlamentari, che resta il punto più avanzato dell'elaborazione parlamentare sulla prevenzione del conflitto di interesse e che da tempo avrebbe dovuto essere approvato. Poiché però *medio tempore* l'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha abbassato il limite del divieto di cumulo di cariche pubbliche elettive, per i sindaci, da 20.000 a 5.000 abitanti, è necessario adeguare le relative previsioni. Lo si fa, ovviamente, prescegliendo il limite più rigoroso, quello che vieta il cumulo della carica parlamentare con quella di sindaco di comune con più di 5.000 abitanti.

Il capo III, infine, dà attuazione a quanto già previsto dall'articolo 44, comma 2, lettera *d*), della legge delega 18 giugno 2009, n. 69, che – a fini di razionalizzazione e unificazione delle norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale – introduceva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera

dei deputati e del Senato della Repubblica. L'articolo 9 pone rimedio al mancato esercizio della delega a riformare il contenzioso elettorale, per quanto riguarda le elezioni politiche: nonostante quanto sostenuto nella seduta del 12 settembre 2012 della 1^a Commissione permanente del Senato, la norma di delega non violava affatto l'autodichia delle

Camere, visto che la stessa Corte costituzionale l'aveva menzionata come dato significativo *de iure condendo* nella sua sentenza n. 259 del 2009. Con la modifica proposta, non si potranno verificare altri casi come quello del «ricorso Pizza», che determinò somma incertezza alla vigilia delle consultazioni elettorali politiche del 2008.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

LIMITI ALL'ELETTORATO PASSIVO DEI
PREGIUDICATI E SOTTOPOSTI
A MISURE DI PREVENZIONE

Art. 1.

(Privazione dell'elettorato)

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tutela e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *1.* Sono elettori tutti i cittadini italiani che non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2, *2-bis* e *2-ter*».

2. L'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *1.* Non sono elettori coloro che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione».

3. Dopo l'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono inseriti i seguenti:

«Art. *2-bis*. - *1.* Non sono elettori:

a) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

b) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

d) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del medesimo testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

e) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

f) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera e);

g) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo.

2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato, sia attivo che passivo.

3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

4. Le disposizioni previste dal presente articolo non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 70 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre, 2011, n. 159.

Art. 2-ter. - (*Limitazioni per indegnità morale*). - 1. Non sono elettori:

a) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

b) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui al citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, finché durano gli effetti del provvedimento stesso.

c) coloro nei confronti dei quali è stata accertata dal Collegio regionale di garanzia elettorale in modo definitivo la violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, ai sensi dell'articolo 15, commi 7, 8 e 9, della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei confronti di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159».

4. All'articolo 32, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: «della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria di cui agli articoli 2-bis e 2-ter, nonché dagli accertamenti definitivi del Collegio regionale di garanzia elettorale. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2-ter, comma 1».

5. All'articolo 15, comma 10, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della perdita del diritto di elettorato, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al comune di iscrizione nelle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223».

6. Al comma 1, alinea, dell'articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165, le parole: «Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo l'obbligo del candidato di esporre dell'elettorato attivo ai sensi degli ar-

ticoli 2, 2-bis e 2-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223».

7. All'articolo 58 del del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane, coloro che non dispongono dell'elettorato attivo ai sensi degli articoli 2, 2-bis e 2-ter del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223».

8. L'articolo 6 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dai seguenti:

«Art. 6. - 1. Sono eleggibili a deputato i cittadini italiani che soddisfino tutti i seguenti requisiti:

a) siano elettori;

b) abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il primo giorno fissato per la votazione.

2. Non possono essere candidati a deputato:

a) coloro che non dispongono dell'elettorato attivo ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del testo unico di cui al decreto del Pre-

sidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

b) coloro per i quali ricorrono le condizioni di ineleggibilità di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10.

3. La presentazione della dichiarazione di accettazione della candidatura è corredata:

a) dal certificato di nascita, o documento equipollente, e dal certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

b) da una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui il candidato attesta di non versare in alcuna delle condizioni di ineleggibilità di cui al comma 2, lettera *b*).

4. Le condizioni soggettive di incandidabilità di cui al comma 2, lettera *a*), sono rilevate d'ufficio, in sede di procedimento di ammissione delle candidature. La mancata iscrizione nelle liste elettorali fa piena prova della sussistenza della condizione soggettiva, salvo l'esito del ricorso giudiziario di cui al titolo IV del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

5. Le condizioni soggettive di cui al comma 2, lettera *b*), sono eccepite, in sede di procedimento di ammissione delle candidature, da chiunque vi abbia interesse. Il rigetto dell'eccezione è impugnabile con le modalità previste per gli atti elettorali preparatori.

Art. 6-bis. - 1. Quando successivamente alla elezione insorga in capo all'eletto qualcuna delle condizioni soggettive di incandidabilità previste dall'articolo 6, comma 2, lettera *a*), ovvero quando essa esista al momento della candidatura ma non sia stata rilevata in sede di ammissione delle liste, la Camera di cui l'interessato fa parte gliela contesta, secondo le norme del suo regolamento.

2. L'interessato ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni.

3. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, su proposta della Giunta competente, l'Assemblea delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la condizione soggettiva di incandidabilità, dichiara l'eletto decaduto dalla carica, se del caso mediante l'annullamento della convalida dell'elezione. La deliberazione, entro il giorno successivo, è depositata presso la segreteria dell'Assemblea e, entro i cinque giorni successivi, è notificata a colui che è stato dichiarato decaduto.

4. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

5. La procedura di cui al presente articolo si applica anche quando sia accertato che una delle cause di ineleggibilità di cui dall'articolo 6, comma 2, lettera *b*), ovvero l'incapacità civile di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), esisteva al momento della candidatura».

9. Coloro che versano nelle condizioni soggettive di cui all'articolo 6, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dal comma 8 del presente articolo, non possono rivestire:

a) qualsiasi incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

1) del Presidente della Repubblica, del Parlamento in seduta comune, dell'Assemblea, del Presidente o dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati o del Presidente o del Consiglio di presidenza del Senato della Repubblica, nonché di un consiglio regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, in virtù di specifiche disposizioni di legge;

2) del Governo o del Presidente del Consiglio dei ministri o di singoli Ministri, della giunta regionale o del suo presidente, della giunta provinciale o del suo presidente,

della giunta comunale o del sindaco, di assessori regionali, provinciali o comunali;

b) qualsiasi altra carica negli organi esecutivi che, a norma della Costituzione o di disposizioni di legge, hanno l'obbligo delle dimissioni collegato all'approvazione di una mozione di sfiducia da parte di uno degli organi di cui al numero 1) della lettera a);

c) la carica di:

1) presidente o componente del consiglio di amministrazione dei consorzi;

2) presidente o componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni;

3) consigliere di amministrazione o presidente delle aziende speciali o delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

4) presidente o componente degli organi delle comunità montane.

10. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 9 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento, appena sia venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Art. 2.

(Anagrafe degli amministratori locali)

1. L'articolo 76 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 76. - *(Anagrafe degli amministratori locali e regionali e dei candidati alle medesime cariche)*. - 1. Il competente ufficio del Ministero dell'interno in materia elettorale raccoglie nella apposita anagrafe degli amministratori locali i dati relativi agli eletti a cariche locali e regionali, nonché i dati relativi

a coloro che competono per le medesime cariche.

2. L'anagrafe è costituita dalle notizie, relative ai soggetti di cui al comma 1, concernenti:

- a) i dati anagrafici;
- b) la lista o gruppo di appartenenza o di collegamento;
- c) il titolo di studio conseguito;
- d) la professione esercitata;
- e) le altre cariche elettive pubbliche attualmente rivestite;
- f) i dati contenuti nel casellario giudiziario e quelli riferiti ai carichi pendenti.

3. I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica. I dati detenuti dall'Amministrazione dell'interno transitano nell'anagrafe di cui al comma 1, previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali; ad essi non si applica la disposizione di cui al comma 5 e gli unici soggetti titolati a prenderne visione sono i rappresentanti legali dei partiti che hanno acquisito la disponibilità alla candidatura dal soggetto per cui avanzano la richiesta.

4. Per gli amministratori non elettivi l'anagrafe è costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori stessi.

5. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 3, al fine di assicurare la massima trasparenza è riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe di cui al comma 1».

CAPO II

INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI DI
INTERESSE

Art. 3.

*(Incompatibilità dei parlamentari
a cariche elettive)*

1. I membri del Parlamento italiano non possono:

a) ricoprire l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri, né quello di componente del Parlamento europeo;

b) ricoprire qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali diversi dallo Stato ed aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti, in base ai dati dell'ultimo censimento generale precedente la data di indizione delle elezioni.

Art. 4.

(Adeguamento delle cause di ineleggibilità e di decadenza)

1. Al primo comma dell'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b) i presidenti di provincia;

c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, in base ai dati dell'ultimo censimento generale precedente la data di indizione delle elezioni».

2. All'articolo 60 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al comma 1 sono premessi i seguenti:

«01. Non sono eleggibili a sindaco di comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti e a presidente della provincia i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

02. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 01 non hanno effetto se l'interessato cessa dal mandato parlamentare per dimissioni non oltre novanta giorni prima della data fissata per la presentazione delle candidature, ovvero quindici giorni prima della data di convocazione dei comizi elettorali, in caso di fine anticipata della durata dell'organo elettivo».

3. All'articolo 62, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «20.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 abitanti».

4. All'articolo 71 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il candidato alla carica di sindaco presenta altresì una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante l'insussistenza delle cause di ineleggibilità, di incandidabilità o di decadenza. L'ufficio elettorale competente ricusa la candidatura depositata in violazione di quanto previsto al primo periodo del presente comma».

5. All'articolo 72 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Il candidato alla carica di sindaco presenta altresì una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 del testo unico

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante l'insussistenza delle cause di ineleggibilità, di incandidabilità o di decadenza. L'ufficio elettorale competente ricusa la candidatura depositata in violazione di quanto previsto al primo periodo del presente comma. Nel caso di cui all'articolo 62, l'ufficio trasmette al prefetto la decisione di ammissione della candidatura, per l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 70, comma 2».

6. All'articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il candidato alla carica di presidente della provincia presenta altresì una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, comprovante l'insussistenza delle cause di ineleggibilità, di incandidabilità o di decadenza. L'ufficio elettorale competente ricusa la candidatura depositata in violazione di quanto previsto al primo periodo del presente comma. Nel caso di cui all'articolo 62, l'ufficio trasmette al prefetto la decisione di ammissione della candidatura, per l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 70, comma 2».

Art. 5.

(Incompatibilità dei parlamentari ad altre cariche, uffici o funzioni)

1. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) «ente di diritto pubblico» uno dei seguenti soggetti:

1) Stato, regioni, province, comuni, altri enti pubblici territoriali, loro organi od articolazioni ovvero amministrazioni ad ordinamento autonomo;

2) organismi di diritto pubblico come definiti dall'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, e dalla pertinente giurisprudenza comunitaria, ivi comprese le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;

3) imprese o aziende pubbliche;

b) «ente di diritto privato» uno dei seguenti soggetti:

1) società di capitali nelle quali vi sia una partecipazione azionaria dello Stato superiore al 10 per cento del capitale sociale;

2) imprese o società sottoposte alla vigilanza dello Stato, che abbiano come finalità la promozione delle attività produttive e delle politiche del lavoro e dell'occupazione, anche a sostegno delle regioni e degli enti locali;

3) imprese o società che gestiscano servizi di qualunque genere per conto di una delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende pubbliche e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;

4) imprese o società che gestiscano servizi di pubblico interesse per conto delle istituzioni universitarie, degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, degli Istituti autonomi per le case popolari, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle loro associazioni, ovvero di un ente di diritto pubblico tra quelli di cui ai numeri 2) e 3) della lettera a);

5) imprese o società che partecipino agli interventi di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;

6) imprese o società che gestiscano servizi di pubblico interesse per conto di una o più regioni, delle comunità montane, dei loro consorzi o associazioni, ovvero alle quali sia affidata la gestione, anche mediante società controllate, di servizi pubblici locali in territori appartenenti a più regioni;

7) imprese o società tramite le quali la provincia o il comune esercitino una delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

8) enti privati o altre formazioni sociali, anche di natura associativa o privi di personalità giuridica, ai quali lo Stato contribuisca finanziariamente in via ordinaria, direttamente o indirettamente.

2. I membri del Parlamento italiano non possono ricoprire, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'amministrazione dello Stato, cariche o uffici di qualsiasi specie negli enti di diritto pubblico o in enti di diritto privato di cui al comma 1.

3. I membri del Parlamento italiano non possono ricoprire una delle seguenti cariche o esercitare una delle seguenti funzioni in uno degli enti di diritto pubblico di cui al comma 1, lettera *a*), numeri 2) e 3), ed in uno degli enti di diritto privato di cui al comma 1, lettera *b*), numero 1):

a) componente dell'organo esecutivo dell'ente;

b) nelle società di capitali, componente del consiglio di amministrazione, componente del comitato per il controllo sulla gestione di cui all'articolo 2409-*octiesdecies* del codice civile, componente del consiglio di gestione di cui all'articolo 2409-*novies* del codice civile, ovvero componente del consiglio di sorveglianza di cui all'articolo 2409-*duodecies* del codice civile;

c) sindaco o revisore;

d) direttore generale o centrale, istitutore o altrimenti dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento;

e) consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente.

4. I membri del Parlamento italiano non possono ricoprire una delle seguenti cariche

o esercitare una delle seguenti funzioni in uno degli enti di diritto privato di cui al comma 1, lettera *b*):

a) amministratore delegato, fatta salva l'applicabilità dell'articolo 2639 del codice civile ai fini dell'identificazione dell'amministratore di fatto;

b) nelle società di capitali, presidente del consiglio di amministrazione, presidente del comitato per il controllo sulla gestione di cui all'articolo 2409-*octiesdecies* del codice civile, presidente del consiglio di gestione di cui all'articolo 2409-*novies* del codice civile, ovvero presidente del consiglio di sorveglianza di cui all'articolo 2409-*duodecies* del codice civile.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche ai membri del Parlamento italiano che rivestano le cariche o esercitino le funzioni ivi previste in:

a) istituti bancari o società per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie, ad eccezione degli istituti di credito a carattere cooperativo, i quali non operino fuori della loro sede;

b) fondazioni costituite ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, fino a quando tali fondazioni, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, rimangano titolari di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrano al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo.

6. Sono escluse dal divieto di cui ai commi da 2 a 5 le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonché quelle conferite nelle università degli studi o negli istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici, ferme restando le disposizioni dell'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261.

7. Sono escluse dal divieto di cui ai commi da 2 a 5 le cariche derivanti da nomine effettuate dal Governo, in base a norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria.

8. L'imprenditore la cui impresa individuale rientra nella definizione di cui alla lettera *b*) del comma 1 provvede a nominare uno o più institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile, entro un mese dalla proclamazione della sua elezione a deputato o senatore.

9. Per i parlamentari che, al momento della proclamazione della loro elezione, versano nel divieto di cui al comma 3, lettera *d*):

a) in ragione del loro rapporto di pubblico impiego, non si dà luogo a declaratoria di incompatibilità laddove siano stati collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le relative norme;

b) in ragione del loro rapporto privato di lavoro dipendente, non si dà luogo a declaratoria di incompatibilità laddove abbiano avanzato richiesta di collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

10. I membri del Parlamento italiano non possono assumere il patrocinio professionale, né, in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato.

11. I membri del Parlamento italiano non possono ricoprire l'ufficio di componente di autorità amministrative indipendenti. Le disposizioni delle leggi istitutive di autorità indipendenti le quali prevedono che i componenti dell'autorità non possono ricoprire uffici pubblici di qualsiasi natura si interpretano, in assenza di specifici riferimenti alle

cariche elettive, nel senso che sono ricompresi tra gli uffici pubblici anche gli uffici di deputato e di senatore.

Art. 6.

(Procedura)

1. Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità parlamentari previste dal presente capo sono di competenza della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, qualora l'eletto sia un deputato, o della Giunta delle elezioni del Senato della Repubblica, qualora l'eletto sia un senatore, che sono investite del caso dalla Presidenza della rispettiva Assemblea.

2. Le cause di ineleggibilità del parlamentare, sorte posteriormente alla elezione, determinano nei riguardi del mandato parlamentare:

a) la incompatibilità, nei casi in cui la posizione sopravvenuta può essere rimossa dalla volontà dell'eletto mediante opzione;

b) la decadenza, nei casi in cui la posizione sopravvenuta non può essere rimossa dalla volontà dell'eletto.

3. L'opzione per rimuovere la incompatibilità è esercitata nel termine di un mese dalla comunicazione all'interessato da parte degli organi competenti ai sensi del comma 1. Decorso tale termine, si fa luogo alla decadenza.

4. In caso di incompatibilità prevista direttamente dalla Costituzione o da trattato internazionale il cui ordine di esecuzione sia recato per legge o da atto normativo comunitario, il termine di cui al comma 3 può essere ridotto, da parte dell'organo competente ai sensi del comma 1, fino a due giorni dalla comunicazione all'interessato.

5. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli accertamenti e alle istruttorie sulle incompatibilità parlamentari previ-

ste dalle altre disposizioni vigenti. In ogni caso:

a) resta vietato il cumulo delle competenze parlamentari con ogni altro emolumento derivante dalla carica od ufficio rivestito precedentemente all'assunzione del mandato parlamentare, ovvero dalla diversa data di assunzione della carica od ufficio se sopraggiunta;

b) fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento economico per la carica od ufficio dichiarato incompatibile dalla Giunta competente;

c) nulla è pregiudicato in ordine alla competenza del giudice ordinario sull'altra carica, ufficio o funzione rivestita dal parlamentare, il cui diritto di opzione è esercitato a seguito della proposizione dell'azione popolare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 7.

(Modifica alla disciplina delle incompatibilità del componente del Governo)

1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi da quelli di cui al comma 1-bis»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica:

a) alle cariche od uffici pubblici di cui all'articolo 1, se inerenti alle medesime funzioni;

b) al mandato parlamentare;

c) ad altra carica pubblica elettiva, relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle

elezioni, popolazione non superiore a 5.000 abitanti in base ai dati dell'ultimo censimento;

d) ad altra carica pubblica elettiva di natura non monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni, popolazione superiore a 5.000 abitanti in base ai dati dell'ultimo censimento»;

c) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai membri del Governo non possono essere assegnate indennità o compensi per l'esercizio di funzioni di presidenza o amministrazione di enti o aziende dipendenti dal Ministero presso il quale sono titolari della propria carica o sui quali il predetto Ministero debba o possa esercitare funzioni di vigilanza o controllo. In ogni caso resta vietato il cumulo delle competenze economiche del membro del Governo con ogni altro emolumento derivante dalla carica od ufficio rivestito precedentemente, ovvero dalla diversa data di assunzione della carica od ufficio se sopraggiunta».

Art. 8.

(Disciplina transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, i membri del Parlamento per i quali esista o si determini alcuna delle incompatibilità previste nell'articolo 1 optano, nel termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, fra le cariche che ricoprono ed il mandato parlamentare.

2. La legge 15 febbraio 1953, n. 60, è abrogata. Restano ferme tutte le altre disposizioni in materia di incompatibilità previste dalla Costituzione e dalle leggi vigenti.

3. All'articolo 13 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 3 è abrogato.

4. Le disposizioni in materia di incompatibilità, di cui all'articolo 7, si applicano a de-

correre dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. A decorrere dalla data di indizione delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni in materia di incompatibilità di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge si applicano altresì alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

CAPO III

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI COMUNI AL CONTENZIOSO ELETTORALE

Art. 9.

(Contenzioso sulle operazioni elettorali)

1. Al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 126 è sostituito dal seguente:

«Art. 126. - *(Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale)*. - 1. Il giudice amministrativo ha giurisdizione sulle operazioni elettorali, quanto alle elezioni comunali, provinciali e regionali e all'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Resta salva la giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, sull'ineleggibilità e sull'incompatibilità degli eletti.

2. Il giudice amministrativo ha altresì giurisdizione sugli atti del procedimento eletto-

rale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Le decisioni giurisdizionali di cui agli articoli 129 e 130 non interferiscono con l'esercizio, da parte di ciascuna Camera, dei poteri di cui all'articolo 66 della Costituzione in ordine alle operazioni elettorali successive all'apertura dei seggi, nonché sull'ineleggibilità e sull'incompatibilità degli eletti.

3. Il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, fa stato fino a querela di falso in ordine alla sussistenza dei requisiti di capacità elettorale dei candidati alla data del suo rilascio. È fatta salva, nel corso dei giudizi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, l'applicazione dell'articolo 77, comma 2»;

b) l'articolo 128 è sostituito dal seguente:

«Art. 128. - *(Inammissibilità del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica)*. - 1. Nella materia di cui al presente titolo non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

2. Nei giudizi di cui al presente titolo i collegi del Consiglio di Stato non includono i componenti nominati ai sensi dell'articolo 19, primo comma, numero 2), della legge 27 aprile 1982, n. 186».